

**UFFICIO ELETTORALE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA  
DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

## DECISIONE

sul Ricorso collettivo

promosso dai Signori:

Baggeri Michel (matricola 1606897)

Bucci Valerio (matricola 1655540)

DI Pasquale Giulia (matricola 1647206)

Meneghini Erika (matricola 1820256)

Ecuba Vincenzo (matricola 1565612)

Stasi Angelita (matricola 1822866)

\* \* \*

**I**

Con ricorso del 13 marzo 2018, i Signori Bucci Valerio (matricola 1655540), DI Pasquale Giulia (matricola 1647206), Meneghini Erika (matricola 1820256), Ecuba Vincenzo (matricola 1565612), Stasi Angelita (matricola 1822866) hanno impugnato la decisione dell'Ufficio elettorale del 22 febbraio 2018, con la quale i Ricorrenti sono stati esclusi dall'elettorato passivo. Più precisamente, essi hanno domandato <<*l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione elettorale della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà, di tutti i suoi effetti e che sia riformulata con l'immediato inserimento nelle liste elettorali dei ricorrenti*>>.

A sostegno di tale domanda, i Ricorrenti hanno dedotto che il requisito della regolare iscrizione al momento della indizione delle elezioni dovrebbe essere considerato alla luce del <<*principio della continuità didattica, non essendoci stata alcuna interruzione di anno accademico tra la conclusione del primo percorso formativo e l'inizio del secondo considerato anche il brevissimo lasso di tempo intercorso tra i due*

**Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia**

Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma

T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097

presidenzaeconomia@uniroma1.it

www.economia.uniroma1.it



*percorsi>>. Tale principio della continuità didattica si ricaverebbe <<per analogia>> dalle <<previsioni di cui all'art. 16, comma 2, del regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 luglio 2015, n. 238>>. Siccome <<la norma permette, quando possibile, di attendere l'iscrizione ad uno dei corsi sopra indicati dello studente eletto che nel corso del mandato elettorale consegue la laurea senza farlo decadere dalla carica, lo stesso trattamento deve essere applicato anche agli studenti candidati>>.*

## **II**

Il ricorso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.

*È bene muovere dal sopra indicato Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nonché nelle Assemblee di Facoltà (approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 luglio 2015 n. 238).*

*L'art. 2, quarto comma, stabilisce che <<l'elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca>>.*

La disposizione fissa i requisiti soggettivi per l'elettorato passivo attraverso un criterio di ordine cronologico, restringendo la platea dei candidabili a quelli che, ad un certo tempo, risultino regolarmente iscritti.

L'art. 16, secondo comma, segna invece una deroga alla disciplina del primo comma, il quale collega la sostituzione del rappresentante alla <<cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore>>. In particolare, il secondo comma dell'art. 16 prevede che:

*<<Lo studente o la studentessa eletto che nel corso del mandato elettorale consegue la laurea, non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico ove possibile, si iscrive a:*

- a) corso di laurea magistrale della Facoltà di riferimento;*
- b) scuola di specializzazione della Facoltà di riferimento;*



- c) *altro corso di laurea di I livello;*
- d) *dottorato di ricerca>>.*

Il principio della continuità ricavato dai ricorrenti da quest'ultima disposizione non è analogicamente applicabile al caso dei candidati, in quanto tale caso è già espressamente regolato mediante il criterio cronologico contenuto nell'art. 2, quarto comma. L'applicazione analogica dell'art. 16, secondo comma, è preclusa a monte dall'assenza di una lacuna. Difatti, il caso dello studente non regolarmente iscritto al momento della indizione delle elezioni si colloca immediatamente nell'area di applicazione dell'art. 2, quarto comma, senza che sia configurabile alcun vuoto di disciplina.

A postulare l'applicazione dell'art. 16, quarto<sup>1</sup> comma, al caso dello studente che, sebbene non regolarmente iscritto, si iscriva in un momento successivo, si determinerebbe una specie di candidabilità sopravvenuta rispetto al momento della indizione delle elezioni. Siffatta ipotesi non è espressamente considerata nell'art. 2, quarto comma ed è irriducibile nell'ipotesi contemplata nell'art. 16, quarto<sup>1</sup> comma, il quale implica la conservazione della carica già acquisita (e non la sopravvenienza di questa) secondo un criterio, appunto, di continuità.

Del resto, la circostanza che il Regolamento abbia previsto la successiva iscrizione, ai fini della conservazione della carica, mentre non abbia affatto previsto la successiva iscrizione, ai fini della sopravvenuta candidabilità, lascia concludere che quest'ultima possibilità sia estranea alla logica del testo.

In questo senso milita un ulteriore argomento di ordine sistematico.

L'art. 2, quinto comma, stabilisce che *<<l'elettorato passivo spetta altresì agli studenti e alle studentesche della Scuola di Specializzazione che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato>>.*

Tale disposizione reca un regime speciale ai fini della determinazione dei requisiti soggetti dell'elettorato passivo, ponendo una disciplina diversa da quella contenuta nell'art. 2, quarto comma. Circostanza la quale conferma, da una ulteriore



prospettiva, che, laddove si è inteso derogare al criterio della regolare iscrizione al momento della indizione delle elezioni, li si è introdotta una espressa previsione.

### **III**

In conclusione, non risultando alcuno dei candidati regolarmente iscritto all'anno accademico 2017/2018 al momento della indizione delle elezioni (5 dicembre 2017), nessuno di essi si può reputare titolare dell'elettorato passivo.

Così deciso nel corso della seduta del 15 marzo 2018.

<sup>1</sup> Radia la parola interlineata; leggi "secondo". Postilla approvata.

F.to Prof.ssa Anna Rosa Adiutori

F.to Prof. Marco Brogna

F.to Prof. Michele Onorato

F.to Sig. Hermes Setti